



**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**  
**Ufficio Circondariale Marittimo**  
**Lipari**

**A: VEDASI ELENCO DISTRIBUZIONE**

-----  
**Sezione Tecnica/Amministrativa/Operativa**

Prot.01/03/     /TEC   Allegati: \_  
TEL. 090/9880819 - Fax 090/9880819  
E-mail:lipari@guardiacostiera.it

**OGGETTO:** Trasmissione Ordinanza n. 41/2016 relativa alla  
"REGOLAMENTAZIONE DEL MOLO DI SCARI - STROMBOLI E DEL  
RELATIVO AMBITO PORTUALE"

**VIA P.E.C./ E-MAIL/FAX**

(Spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni)

Per opportuna conoscenza, norma e massima diffusione si  
trasmette, in allegato, L' Ordinanza n° 41/2016, emessa da questa  
Autorità Marittima in data 10/08/16, relativa all'oggetto.

**IL COMANDANTE**  
**T.V. (CP) Paolo MARGADONNA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paolo Margadonna', written over the printed name.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  
LIPARI**

**ORDINANZA N°41/2016**

**Regolamentazione del Molo di Scari dell' Isola di Stromboli e del relativo ambito portuale**

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari**

**VISTA** le proprie Ordinanze n°16/93 del 10.06.1993, relativa alla regolamentazione degli ormeggi e delle banchine, all'accesso e alla circolazione autoveicolare nell'ambito portuale del Molo di Scari dell'isola di Stromboli e n. 23/96 del 24.07.1996 relativa alla disciplina dell'uso del litorale adiacente il molo di Scari dell'isola di Stromboli;

**VISTA** la propria Ordinanza n°12/16 del 16.04.2016, relativa alla disciplina degli accosti nei porti del Circondario marittimo di Lipari;

**VISTA** la propria Ordinanza n°75/13 del 26.08.2013, relativa a norme di carattere generale per l'accesso e la circolazione all'interno dei porti/approdi, l'ormeggio e l'ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Lipari;

**CONSIDERATO** che, con particolare riferimento al periodo estivo, l'area portuale di Scari è fortemente interessata da flussi di passeggeri in transito da e per le unità in navali di linea e da passeggeri, da turisti provenienti dalle unità da diporto nonché da numerosi automezzi e relative merci;

**RITENUTO** di dover meglio disciplinare, mediante l'aggiornamento delle ordinanze 16/93 e 23/96 sopra richiamate, l'uso degli spazi e delle banchine dei predetti ambiti portuali, nonché la navigazione e l'ormeggio alla fonda nella rada e nell'ambito portuale, al fine di garantire un più ordinato, razionale e sicuro svolgimento delle operazioni portuali, nel pieno ed esclusivo interesse della collettività;

**VISTE** le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, che attribuiscono all'Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti

**VISTO** il Dp.n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, riguardante la regolamentazione delle aree interne alle zone portuali aperte al pubblico;

**VISTA** la Circolare n° 38 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 27/10/2011 – Riparto di competenze tra Stato e Regione – competenze in materia di viabilità in ambito portuale;

**VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n° 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione parte marittima e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di tutela e protezione dell'ambiente;

**VISTI** gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**

Che, a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza, gli spazi, le banchine e gli specchi acquei ricadenti nell'ambito portuale di Scari dell'isola di Stromboli, sono così disciplinati.

## **ORDINA**

### **Articolo 1 (individuazione dell'ambito portuale del Molo di Scari)**

L'ambito portuale di Scari dell'isola di Stromboli, meglio evidenziato nell'allegata planimetria (1), comprende:

- **a terra** - il molo in cemento (che si protende dalla medesima località in direzione SW), il piazzale retrostante il molo e le aree demaniali marittime, poste su entrambi i lati del predetto molo;
- **a mare** - gli specchi acquei compresi nel semicerchio, di raggio pari a metri 100, incentrato sul fanale verde della testata del molo.

### **CAPO I REGOLAMENTAZIONE DELLE BANCHINE E DELL'AMBITO PORTUALE DI SCARI (parte a terra)**

#### **Articolo 2 (destinazione delle banchine e disciplina degli ormeggi)**

l. **Testata**: è costituita dalla parte terminale del predetto molo, ed è provvista, nella parte frontale, di lamiera in ferro per lo scorrimento dei portelloni delle navi traghetto e, lateralmente, di strutture in ferro destinate all'ormeggio delle Unità Veloci di linea.

b. **La parte frontale di testata dotata di scivoli**, è destinata all'ormeggio delle navi traghetto che effettuano servizio di linea (che hanno precedenza d'ormeggio), delle navi traghetto adibite al trasporto "R.S.U" e/o comunque a tutte quelle unità, espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima.

c. **La testata lato nord e lato sud**, è dotata, su entrambi i lati, di balconi in ferro che saranno utilizzati per l'attracco delle unità veloci di linea.

In deroga ai precedenti commi, negli orari in cui le strutture d'ormeggio risultano libere dalle unità navali di linea, nella **parte frontale della testata (non più di due unità navali per volta)** e nella **testata lato Nord (una singola unità navale per volta)**, è consentito l'attracco delle unità da traffico passeggeri non di linea, **esclusivamente** al fine di compiere operazioni di imbarco/sbarco passeggeri.

Tali operazioni, comunque, non dovranno in alcun modo interferire con le primarie attività dei mezzi di linea, e la sosta in banchina dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario all'esecuzione delle anzidette operazioni commerciali.

In presenza di arrivi simultanei o plurimi, le unità da traffico passeggeri non di linea, dovranno attendere fuori dall'ambito portuale, ad una distanza di sicurezza.

- II. **Molo lato nord** : è compreso tra il piazzale retrostante posto in radice e l'angolo interno della testata (coincidente con i respingenti adibiti ad attracco dei mezzi veloci di linea).
- a. Nel tratto di banchina predetto, dall'angolo interno della testata fino alla scaletta in cemento, posta prima del distributore, non è consentito, per motivi di sicurezza l'attracco di unità navali di qualsiasi tipologia
  - b. Il successivo tratto di banchina, ed il prospiciente specchio acqueo, fino alla radice del molo, è riservato, nelle sole ore diurne, alle operazioni di bunkeraggio. Tuttavia, per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, durante le ore notturne, il predetto tratto di banchina ed il relativo specchio acqueo, dovranno rimanere sgomberi e liberi da qualunque imbarcazione.
- III. **Molo lato sud** : è compreso tra l'arenile posto in radice e l'angolo interno della testata.
- a. Nel tratto di banchina predetto, è consentito esclusivamente l'attracco delle seguenti unità:
    - Unità da traffico passeggeri non di linea, che trasportano un numero di passeggeri inferiore alle 50 (cinquanta) unità;
    - Unità da diporto asservite ad attività di noleggio/locazione, per compiere operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalla scaletta in cemento;
    - Tender provenienti dalle navi da crociera o da unità da diporto ormeggiate alla fonda per compiere operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalla scaletta in cemento;
    - Piccole Unità da diporto, al fine di compiere operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dalla scaletta in cemento;
  - b. Tali spazi potranno comunque essere occupati esclusivamente per il tempo necessario occorrente per lo svolgimento di tali operazioni.
  - c. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, delle altre Forze Armate e di Polizia;

### **Articolo 3 (Circolazione Stradale e pedonale)**

1. Nella struttura portuale del molo di Scari, in corrispondenza delle prime bitte antecedenti il distributore di carburante, è presente una linea trasversale di colore giallo (segnaletica orizzontale) che attraversa l'intera banchina, oltre all'apposita segnaletica verticale e barriere amovibili costituite da una barra, al fine di impedire l'accesso veicolare ai non autorizzati, e in parte da un cancello che regola l'accesso nella zona pedonale ai passeggeri dei mezzi di linea, delle motonavi da trasporto passeggeri e di quanti sbarcano dalle unità navali presenti in porto o in rada;
2. l'area portuale compresa tra la predetta linea gialla sino alla testata del molo, è preclusa alla "libera" circolazione/sosta sia pedonale che veicolare.
3. In deroga al precedente comma, il solo transito pedonale è consentito nella parte di molo ad esso destinato, esclusivamente a coloro che dimostrino di dover imbarcare/sbarcare dalle unità navali ormeggiate nel predetto molo.
4. i veicoli diretti all'imbarco, possono incolonnarsi 30 minuti prima della partenza, lungo il lato sud del molo, nello spazio indicato da apposita segnaletica orizzontale, con il titolo di viaggio ben esposto sul parabrezza;
5. I mezzi che necessitano di usufruire del rifornimento carburanti, potranno varcare la predetta linea gialla, solo uno per volta e per il tempo strettamente necessario all'approvvigionamento di carburante, dopo tale fornitura dovranno immediatamente lasciare l'area portuale.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai mezzi ed al personale della Guardia Costiera, delle altre Forze Armate e di Polizia nonché al personale dei servizi tecnico nautici ed a tutte le unità che per le loro finalità istituzionali necessitano di accedervi;

#### **Articolo 4** **(Regolamentazione della sosta e fermata negli appositi spazi/stalli)**

1. **Piazzola ubicata sul lato sud alla radice del molo, di cui al punto 1 della Planimetria:**  
in detta area, contraddistinta da apposita segnaletica verticale, è consentita la sosta e la fermata dei taxi che abbiano effettuato la prevista comunicazione ai sensi dell'ex art. 68 del codice della navigazione.
2. **Stalli di colore giallo di cui al punto 2 della Planimetria, riservati ai veicoli autorizzati:**  
In tali spazi è consentita la sosta e la fermata solo ai veicoli muniti di tagliando/pass autorizzativo rilasciato da questa Autorità Marittima ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
3. **Stalli di colore giallo di cui al punto 3 della Planimetria, riservati ai veicoli utilizzati da titolari di pass per diversamente abili:**  
In tali spazi è consentita la sosta e la fermata solo ai veicoli muniti di tagliando/pass per diversamente abili che dovrà essere esposto e ben visibile;
4. **Stalli di colore giallo di cui al punto 4 della Planimetria, riservati ai Hotel – B&B e attività commerciali:**  
In tali spazi è consentita la sosta e la fermata solo ai veicoli appartenenti alle strutture alberghiero-turistiche.
5. **Stalli di colore bianco di cui al punto 5 della Planimetria, riservati alla fermata temporanea per carico/scarico bagagli:**  
è consentita la fermata solo per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai 15 minuti previo utilizzo del disco orario, al carico/scarico bagagli dei passeggeri in partenza/arrivo dai mezzi di linea, con la presenza in prossimità del veicolo, del conducente.
6. **Stalli di colore bianco di cui al punto 6 della Planimetria, riservati alla fermata di ciclomotori:**  
è consentita la sosta/fermata dei veicoli a due ruote.

#### **Articolo 5** **(Distributore di carburante)**

Sulla banchina lato nord, è posizionato un punto di distribuzione carburanti, la cui attività è regolamentata come di seguito indicata.

##### **A) Obblighi per il Concessionario del servizio di bunkeraggio:**

1. Eseguire le operazioni di bunkeraggio solo in condizioni di massima sicurezza, adottando ogni precauzione al fine di evitare possibili rischi d'inquinamento e compromissione dell'ambiente marino.;
2. Coordinare tramite apparato VHF (che dovrà essere costantemente mantenuto sul **canale 68**), l'ordinato ingresso e l'uscita delle unità navali che si apprestano o hanno effettuato le operazioni di rifornimento, al fine di garantire la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo antistante il distributore;

3. dotarsi di apparato radioelettrico VHF anche portatile, con i relativi documenti previsti (Licenza e Patentino), al fine di garantire quanto prescritto al punto precedente;
4. Esporre opportuna segnaletica riportante il canale VHF 68 sul quale il distributore effettuerà/riceverà le comunicazioni di servizio;
5. In considerazione dell'esiguità degli spazi, assicurarsi che, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, potranno accostarsi in banchina, per effettuare operazioni di rifornimento, non più di 2 (due) unità navali per volta;
6. Nel caso vi siano più unità navali in attesa di effettuare rifornimento, dovrà accertarsi che le stesse attendano fuori dallo specchio acqueo ricadente nell'ambito portuale antistante il molo di Scari e, comunque, ad una distanza di sicurezza tale da non ostruire le manovre dei mezzi di linea in ingresso/uscita dal porto;
7. Durante le ore di chiusura, il distributore di carburante dovrà essere reso inaccessibile al personale non autorizzato, mediante il posizionamento di idonei mezzi di transennamento.

## **B) Obblighi per gli utenti del servizio di bunkeraggio:**

1. Contattare, prima dell'ingresso in ambito portuale, tramite VHF sul **canale 68**, il personale del distributore di carburanti presente in banchina, attendendo il via libera prima di raggiungere il posto di ormeggio destinato alle operazioni di bunkeraggio;
2. Attenersi a quanto indicato dal personale del distributore di carburanti, in merito ai comportamenti da tenere prima, durante e dopo le fasi del rifornimento, con particolare riguardo alle informazioni relative alla sicurezza ed alla salvaguardia dell'ambiente marino.
3. In attesa di ricevere l'autorizzazione per le operazioni di bunkeraggio, dovranno mantenersi al di fuori dell'ambito portuale.

### **Articolo 6 (Norme di sicurezza)**

1. **Imbarco/sbarco passeggeri:** tali operazioni dovranno essere condotte sotto la supervisione ed il controllo del personale di bordo, che curerà, tra l'altro, la corretta sistemazione delle passerelle d'imbarco;
2. **imbarco/sbarco veicoli e merci:** le operazioni di carico/scarico dei veicoli e delle merci, potranno avvenire solo al termine delle operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e del loro deflusso dall'ambito portuale;
3. **Il portellone di carico delle navi traghetto** dovrà essere issato ovvero ammainato solo con nave ferma agli ormeggi;
4. **I comandi delle unità navali agli ormeggi**, dovranno assicurare un servizio continuativo di vigilanza al portellone e/o scalandrone e/o passerelle, evitando l'accesso non autorizzato a persone o cose;
5. **i veicoli** diretti o provenienti dalle unità di linea e/o a servizio pubblico ovvero privato, che accedono in ambito portuale, considerato il continuo transito di passeggeri e gli spazi di manovra ridotti, dovranno procedere alla minima velocità consentita dal mezzo, con estrema cautela ed evitando di avvicinarsi pericolosamente al ciglio banchina;
6. **le persone** che avendone titolo entreranno in ambito portuale, dovranno:
  - vigilare ed accompagnare i minori di anni 14;
  - non avvicinarsi al ciglio banchina ed alle bitte;
  - mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione e prestare la massima attenzione ad eventuali ostacoli in banchina.

7. **i componenti del locale Gruppo Ormeggiatori**, dovranno vigilare circa il rispetto delle norme contenute nel presente articolo, vigilare circa il mantenimento delle recinzioni leggere realizzate con catena e paletti di plastica di colore bianco-rosso presenti sul molo lato sud nell'area di imbarco/sbarco passeggeri dei mezzi veloci di linea, segnalando tempestivamente ogni situazione di pericolo al Comando di bordo e, in caso inosservanza della presente Ordinanza, contattare il personale della Guardia Costiera ovvero gli operatori di Polizia presenti in loco.

**Articolo 7**  
**(Apposizione segnaletica)**

Dovrà essere apposta, anche secondo le indicazioni/prescrizioni della presente Ordinanza, a cura del Comune di Lipari e previ diretti contatti con l'Ufficio Circondariale Marittimo, la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché il sicuro ed ordinato svolgimento della circolazione veicolare e pedonale all'interno dell'ambito portuale.

**CAPO II**  
**REGOLAMENTAZIONE DELLA NAVIGAZIONE, DEGLI ORMEGGI E DELLA SOSTA**  
**NELL'AMBITO PORTUALE (PARTE A MARE) E NELLO SPECCHIO ACQUEO ADIACENTE**

**Articolo 8**  
**(Navigazione in prossimità dell'ambito portuale)**

Nell'ambito portuale e nelle zone di mare in prossimità dei suoi limiti esterni:

1. Tutte le unità navali in transito ovvero in ingresso ed uscita dal porto e comunque dall'ambito portuale, dovranno procedere con prudenza ed alla minima velocità di manovra consentita, al fine di non intralciare ed ostacolare le operazioni delle unità già presenti nell'ambito portuale e comunque tutte le unità in servizio di linea;
2. Tutte le unità navali, dovranno raggiungere/lasciare il predetto sorgitore, con rotta perpendicolare alla costa;
3. Dal limite esterno della testata del molo, per un raggio di 500 mt dallo stesso, tutte le unità dovranno navigare ad una velocità non superiore a 7 nodi e comunque a scafo dislocante, al fine di ridurre i disagi alle unità già presenti in porto nei pontili galleggianti nello specchio acqueo adiacente; le unità veloci "tipo aliscafi" dovranno navigare esclusivamente in dislocamento.

**Articolo 9**  
**(Ormeggio alla fonda)**

E' fatto **divieto di sosta e ancoraggio**:

1. Negli specchi acquei e nelle zone di mare ricadenti nell'ambito portuale, utilizzati per le manovre di ormeggio, disormeggio e per le rotte di ingresso ed uscita delle unità;
2. Per un raggio di 200 (duecento) metri dalla testata del molo di Scari,
3. Fermo restando i divieti di cui ai precedenti punti, l'ancoraggio delle navi superiori a 500 T.S.L., nella zona di mare antistante l'ambito portuale dovrà essere preventivamente richiesto e autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, mediante apposita richiesta d'accosto.

**CAPO III**  
**- DIVIETI E DISPOSIZIONI FINALI -**

**Articolo 10**  
**(Divieti)**

All'interno dell'ambito portuale **è vietato**:

- 1 salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, il deposito di selle, carrelli, imbarcazioni e materiali in genere (sabbia, materiali edili, rifiuti, ecc.);
- 2 mantenere il radar acceso;
- 3 l'uso di proiettori o sirene;
- 4 effettuare prove con i motori e comunque mantenerli in moto durante la sosta ovvero provocare rumori molesti (es. musica o altri rumori ad alto volume);
- 5 praticare la balneazione, tuffarsi dai moli e negli specchi acquei prospicienti;
- 6 l'uso dei detersivi e/o detergenti vari per il lavaggio di unità navali o veicoli;
- 7 abbandonare o depositare, gettare, immettere o scaricare rifiuti solidi o liquidi o altre sostanze inquinanti in banchina o in mare;
- 8 il travaso di carburante o di oli lubrificanti a mezzo di taniche o serbatoi mobili;

**Articolo 11**  
**(Abrogazione di norme)**

Le Ordinanze n. 16/93 del 10.06.1993 e n. 23/96 del 24/07/1996, in premessa citate e tutte le norme in contrasto con la presente, sono abrogate.

**Articolo 12**  
**(Disposizioni finali e sanzionatorie)**

E' fatto, obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze, la facoltà del Comandante del Porto di Lipari, di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni.

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili di eventuali danni a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e da altre Leggi speciali.

I veicoli parcheggiati in zone vietate, che intralcino la viabilità portuale e/o le operazioni commerciali, possono essere rimossi d'autorità e tutte le spese, comprese quelle di custodia, saranno poste a carico dei proprietari/trasgressori, con l'applicazione per quest'ultimi anche delle relative sanzioni.

**Articolo 13**  
**(Entrata in Vigore)**


La presente Ordinanza entra in vigore dalla pubblicazione della stessa

Lipari li, 10 agosto 2016

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA







**LEGGENDA:**

- A) NAVI TRAGHETTO DI LINEA, NAVI TRAGHETTO TRASPORTO R.S.U. E NAVI TRASPORTO PAX NON DI LINEA (NON PIÙ DI 2) QUANDO NON PRESENTI NAVI DI LINEA;
- B1) UNITÀ VELOCI DI LINEA E NAVI TRASPORTO PAX NON DI LINEA (UNA SOLA PER VOLTA) QUANDO NON PRESENTI UNITÀ VELOCI DI LINEA;
- B2) UNITÀ VELOCI DI LINEA;
- C) UNITÀ TRAFFICO PAX NON DI LINEA <50PAX, UNITÀ NOLEGGIO/LOCAZIONE SOLAMENTE PER IMBARCO/ SBARCO PAX, TENDER PROVENIENTI DA NAVI DA CROCIERA O DA UNITÀ DA DIPORTO ORMEGGIATE IN RADA SOLAMENTE PER IMBARCO/SBARCO PAX E PICCOLE UNITÀ DA DIPORTO SOLAMENTE PER IMBARCO/ SBARCO PAX;

- 1) SOSTA RISERVATA AI TAXI
- 2) STALLI RISERVATI AI VEICOLI AUTORIZZATI
- 3) STALLI RISERVATI AI DIVERSAMENTE ABILI
- 4) STALLI RISERVATI AGLI HOTEL- B&B E ATTIVITÀ COMMERCIALI
- 5) STALLI RISERVATI ALLA SOSTA TEMPORANEA DI 15' (CARICO/SCARICO)
- 6) STALLI RISERVATI AI CICLOMOTORI;
- 7) CANCELLO PEDONALE
- 8) BARRA AMOVIBILE
- 9) CORSIA D'IMBARCO
- 10) DISTRIBUTORE CARBURANTE